

Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

A cura di Rag. Macrì Patrizia

L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

PREMESSA

La prima comparsa degli **assegni familiari** si ebbe con l'accordo dell'11 ottobre 1934 raggiunto tra le confederazioni dei lavoratori dell'industria e le associazioni degli industriali a seguito della riduzione dell'orario di lavoro settimanale¹ e, di conseguenza, della retribuzione in misura proporzionale. L'assegno familiare venne così istituito al fine di compensare, almeno in parte, la riduzione dei salari. L'accordo però riguardava esclusivamente i lavoratori dell'industria che avevano figli a carico. Successivamente, il R.D. n. 1048 del 17 giugno 1937 prima e il R.D. n. 1239 del 21 luglio 1937 poi, trasformarono l'assegno familiare da istituto contrattuale ad istituto previdenziale, estendendone l'ambito di applicazione e garantendone, al contempo, la continuità. Nel 1955 venne approvato, con il D.p.r. n. 797 del 30 Maggio, il Testo Unico sugli assegni familiari che non ne modificò la struttura ma che servì unicamente a coordinare la legislazione emanata fino a quel momento. La disciplina sugli assegni familiari rimase per lo più invariata fino all'emanazione della legge n. 79 del 25 Marzo 1983 che introdusse la *maggiorazione degli assegni familiari*, che vide la luce a seguito di una complessa

¹ La riduzione dell'orario di lavoro si ebbe con lo stesso provvedimento. Le ore lavorative passarono dalle allora 48 alle attuali 40 settimanali.

trattativa volta al contenimento del costo del lavoro e della dinamica della scala mobile. La maggiorazione rappresentò dunque una contropartita che, insieme alle agevolazioni tributarie concesse ai lavoratori con redditi meno elevati, aveva come scopo quello di mantenere invariato, e in alcuni casi anche migliorare, il reddito disponibile per i lavoratori con figli a carico.

N.B. La maggiorazione è una prestazione supplementare che va a sommarsi ad un'altra prestazione previdenziale in modo tale da incrementarla per renderla adeguata a soddisfare i bisogni del nucleo familiare con redditi bassi e/o con numerosa prole.

Il primo gennaio 1988 segnerà, infine, una rivoluzione per la disciplina dell'assegno familiare. La legge n. 153 del 13 Maggio 1988 istituisce, infatti, "l'assegno per il nucleo familiare". Il nuovo assegno viene determinato, in misura differenziata in base al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito globale dello stesso. Naturalmente, l'individuazione dei componenti del nucleo familiare va effettuata in relazione al richiedente l'assegno. Gli "asseggni familiari" continuano invece ad essere corrisposti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

DESTINATARI DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Nel settore "privato" hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare:

- i lavoratori dipendenti in attività;
- i disoccupati indennizzati;
- i lavoratori cassaintegrati;
- i lavoratori in mobilità;
- i lavoratori assenti per malattia o maternità;

- i lavoratori richiamati alle armi;
- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- i lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori imbarcati;
- i soci di cooperative;
- i lavoratori parasubordinati, ossia gli iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi;
- i lavoratori a domicilio (art. 9 legge 18 dicembre 1973 n. 877);
- gli apprendisti (legge 8 luglio 1956 n. 706);
- gli autisti dipendenti da privati, quando il datore di lavoro espliciti attività economica soggetta alle norme sugli assegni familiari;
- i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, a condizione che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
- i lavoratori stranieri.

N.B. Nel caso di lavoratori stranieri è bene tenere presente che per i familiari a carico residenti all'estero gli assegni spettano solo se esiste un trattamento di reciprocità da parte dello Stato di cui lo straniero è cittadino nei confronti dei cittadini italiani, ovvero se è stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia (art. 2 comma 6-bis, legge n. 153/1988)

- i lavoratori delle aziende municipalizzate di natura industriale;
- i lavoratori delle compagnie portuali e dei consorzi di bonifica;
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (D.p.r. n. 1403 del 31 dicembre 1971);

- i lavoratori a tempo parziale (art. 5, 6 comma, d.l. n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984);
- i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- i pensionati dei Fondi speciali, quali autoferrotranviari, elettici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri;
- gli assistiti per tubercolosi.

Nel settore “pubblico” hanno invece diritto all’assegno per il nucleo familiare:

- i lavoratori dipendenti e i pensionati (Stato e aziende autonome, Regioni, Province e Comuni, Enti Pubblici, Sanità ecc.).

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina degli Assegni per il nucleo familiare:

- i piccoli coltivatori diretti, in riferimento alle giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
- i coltivatori diretti;
- i colini;
- i mezzadri;
- i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

A questi lavoratori/pensionati si applica la disciplina sugli “Assegni familiari” e sulle quote di maggiorazione delle pensioni, così come anticipato in premessa.

Non hanno, invece, diretto né all’assegno familiare né all’assegno per il nucleo familiare:

- i lavoratori che siano: coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro e che siano con lui conviventi;

- i lavoratori occupati in attività secondarie, che già lo percepiscono in quella principale;
- i lavoratori facenti parte di un nucleo familiare per il quale altro componente è già percettore dell'assegno o di un diverso trattamento di famiglia.

N.B. Il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di 5 anni. Gli assegni per il nucleo familiare non sono né cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, tranne diverse disposizioni.

IL NUCLEO FAMILIARE

Le caratteristiche per l'individuazione del nucleo familiare idoneo all'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare variano a seconda che il richiedente sia un lavoratore dipendente, un titolare di pensione diretta o un titolare di pensione ai superstiti. Per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione diretta il nucleo familiare può essere composto da:

- chi richiede l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli legittimi, i legittimati e quelli ad essi equiparati² aventi un'età inferiore ai 18 anni;

N.B. Sono equiparati agli affidati i c.d. "minori in accasamento" o in collocamento eterofamiliare, ossia quei bambini affidati ai servizi sociali e collocati in una famiglia.

² Adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendenti diretto

- i figli (o equiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente minori di età, o maggiorenni inabili, a condizione che:
 - siano orfani di entrambi i genitori;
 - non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

N.B. Queste persone fanno parte del nucleo familiare anche se non sono conviventi con il richiedente e non sono a suo carico. L'unica eccezione è data dai figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è invece richiesta la convivenza.

Per i titolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente possono far parte del nucleo familiare:

- Il coniuge superstite contitolare della pensione;
- I figli ed equiparati minorenni titolari o contitolari della pensione;
- I figli ed equiparati maggiorenni inabili, anche se non contitolari della pensione

N.B. Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di inabilità fisica e/o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Non fanno parte del nucleo familiare:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato. E' bene sottolineare che non rientrano nel nucleo familiare anche i c.d. "separati in casa" ossia coloro che sono stati autorizzati dal giudice, in via temporanea, a vivere nella stessa abitazione;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni non inabili anche se studenti o apprendisti;
- i figli minorenni o maggiorenni inabili che siano coniugati;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti maggiorenni studenti o apprendisti;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti minori o inabili quando non siano orfani di entrambi i genitori e quando abbiano diritto alla pensione ai superstiti;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;
- il coniuge e i figli ed equiparati del cittadino straniero che non risiedono sul territorio italiano, in tutti i casi in cui lo Stato di cui lo straniero è cittadino non riserva un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o non ha stipulato convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

In riferimento ai nipoti è bene sottolineare che, a prescindere dalle caratteristiche su menzionate³, non tutti i nipoti possono far parte del nucleo familiare. Quelli che ne possono far parte sono:

- I nipoti collaterali ossia i figli di fratelli o di sorelle. Nel caso in cui un nipote collaterale sia formalmente affidato al richiedente, sono considerati equiparati ai figli e quindi entrano a far parte del nucleo familiare dell'assicurato anche se non sono orfani oppure se sono orfani e titolari di pensioni ai superstiti;
- I nipoti in linea diretta il cui ascendente diretto sia il nonno/a (e non zio/a) sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. I nipoti diretti hanno diritto alla prestazione non solo in presenza dei requisiti sopra indicati ma, in via alternativa, anche se:
 - Sono in uno stato di bisogno, in quanto non economicamente autosufficienti;
 - Sono mantenuti dal nonno/a che richiede l'assegno

N.B. L'Inps deve verificare se nonno/a e nipote sono conviventi e nel caso in cui non esista convivenza deve stabilire se il mantenimento sia effettivo. Il mantenimento si verifica quando il nipote non è autosufficiente economicamente, cioè quando non ha redditi personali superiori alla pensione minima Inps aumentata del 30%.

Nel caso in cui a richiedere l'assegno per il nucleo familiare sia un cittadino italiano il familiare del richiedente può far parte del nucleo familiare sia che risieda in Italia, sia che risieda all'estero. Al contrario, nel caso in cui il

³ Minori di età, ovvero maggiorenni invalidi che siano orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

richiedente, anche se lavora o è pensionato in Italia, non sia cittadino italiano, il familiare fa parte del nucleo familiare se risiede in Italia, mentre non fa parte del nucleo familiare se risiede all'estero. Infine il familiare fa parte del nucleo familiare se il richiedente è:

- Cittadino di uno Stato dell'Unione Europea;
- Cittadino di uno Stato estero con il quale sono state stabilite condizioni di reciprocità, ossia che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio;
- Cittadino di uno Stato estero che ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

N.B. Non fa comunque parte del nucleo familiare il lavoratore o pensionato residente all'estero al quale spetti già un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero fatta eccezione per gli stati della ex Jugoslavia e del Liechtenstein.

IL REDDITO FAMILIARE

Con la nuova normativa istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare, al posto dell'assegno familiare, riveste un ruolo determinante il reddito familiare al fine di stabilire il diritto a percepire l'assegno, nonché la misura dello stesso. A questo scopo, il reddito familiare da prendere in considerazione è dato dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti che compongono il suo nucleo familiare. I redditi di ogni singolo componente del nucleo familiare che rientrano nel calcolo del *reddito familiare* sono tutti i redditi assoggettabili a irpef e i proventi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva purché siano superiori a 1.032,91

euro annui calcolati nel loro complesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nel calcolo del reddito familiare:

- I redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale;
- I redditi d'impresa;
- I redditi da terreni e fabbricati;
- Le pensioni, indennità ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- Assegni accessori alle pensioni di prima categoria;
- Le pensioni sociali;
- Le pensioni liquidate in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- Le rendite da Buoni del Tesoro Ordinari, da Certificati di Credito del Tesoro ed altri titoli emessi dallo Stato;
- Gli interessi sui conti correnti bancari e postali;
- Le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici;
- I redditi a tassazione separata (arretrati di retribuzione o pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.);
- I redditi prodotti all'estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione Irpef;
- I redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO);
- Gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (in questo caso la parte dell'assegno destinata al mantenimento dei figli non deve essere considerata)

Non concorrono, invece, alla formazione del reddito familiare:

- I trattamenti di fine rapporto (liquidazioni, buonuscita ecc.) e loro anticipazioni;
- L'assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;
- Gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- Le quote di indennità di trasferta non eccedenti il limite previsto per l'assoggettamento ad Irpef;
- Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- Le pensioni di guerra e le rendite inail;
- Le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- Gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- Le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- L'indennità di frequenza ai minori invalidi civili;
- Le indennità ai sordi perlinguali e ai ciechi parziali;
- Gli indennizzi per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati.

N.B. Il reddito da lavoro di un familiare facente parte del nucleo contribuisce a calcolare il reddito familiare solo se positivo. In altre parole, le perdite di esercizio, ossia i redditi negativi, non vengono considerati ai fini del calcolo del reddito familiare.

LA COMPOSIZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

Una volta individuato il reddito familiare occorre anche stabilirne la sua composizione. Il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, infatti, è subordinato al fatto che il reddito complessivo derivi *prevalentemente da lavoro dipendente o da pensione*. In altre parole, l'assegno spetta solo se la somma dei redditi riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano:

- I redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all'Irpef, compresi quelli a tassazione separata, quali gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni, l'indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc. Sono esclusi invece i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- I redditi da lavoro dipendente conseguiti all'estero o presso Enti internazionali con sede in Italia, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- Gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale o divorzio;
- Le prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, indennità di tubercolosi ecc.);
- I redditi da pensione liquidate in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);

- Le pensioni o gli assegni esenti da irpef (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, assegni accessori alle pensioni di prima categoria).

LA MISURA DELL'ASSEGNO

La norma ha stabilito che, ai fini della determinazione del diritto all'assegno per il nucleo familiare nonché della sua entità, occorre far riferimento a specifici livelli di reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, contenuti nelle tabelle allegata alla circolare Inps annuale. Questi livelli individuano delle *fasce di reddito* a cui corrisponde l'entità dell'assegno in base al numero dei componenti il nucleo familiare. L'entità dell'assegno decresce progressivamente mano a mano che il reddito di riferimento aumenta. I livelli previsti nelle tabelle sono rivalutati annualmente con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. I livelli di reddito sono poi aumentati di 5.164,57 per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di 1.032,91 se il richiedente si trova in condizioni di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile. Sono infatti previste diverse tabelle, a seconda della composizione del nucleo familiare, ossia:

- Tabella 11: Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili;

- Tabella 12: Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili;
- Tabella 13: Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili;
- Tabella 14: Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;
- Tabella 15: Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;
- Tabella 16: Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile;
- Tabella 19: Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili;
- Tabella 20/A: Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile;
- Tabella 20/B: Nuclei monoparentali⁴ senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile;
- Tabella 21/A: Nuclei familiari senza figli in cui siano presenti componenti inabili;
- Tabella 21/B: Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui non siano presenti soggetti inabili;
- Tabella 21/C: Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile;
- Tabella 21/D: Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui solo il richiedente sia inabile.

⁴ Il richiedente è celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

N.B. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di 10,33 euro per ogni figlio con esclusione del primo.

Inoltre l'entità dell'assegno varia anche in riferimento al periodo di lavoro dell'avente diritto. Infatti al lavoratore l'assegno spetta per intero, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro, per:

- Ogni mese (26 giornate) di lavoro se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- Ogni settimana (6 giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
- Ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

L'assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di **assenza retribuita o indennizzata**, e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie, festività, congedo matrimoniale, richiamo alle armi, disoccupazione, cassa integrazione guadagni, permessi e periodi di aspettativa a rappresentanti sindacali e lavoratori richiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali. L'assegno spetta infine anche durante i periodi di preavviso e di prova.

N.B. La circolare Inps n. 106/1999 riconosce al lavoratore che abbia raggiunto il minimo di ore prescritte il diritto all'assegno mensile nella misura intera anche in presenza di giornate di assenza arbitraria (esempio sciopero).

LAVORATORI PART TIME

Nel caso di lavoratori part time la prestazione dell'assegno familiare è differente a seconda delle ore di lavoro svolte nella settimana:

- Se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore l'assegno spetta in misura intera;
- Se la prestazione lavorativa settimanale è di almeno 24 ore di lavoro in ogni settimana l'assegno spetta per tutti i giorni della settimana, compreso il sabato in caso di settimana corta;
- Se la prestazione lavorativa settimanale è di durata inferiore alle 24 ore l'assegno per il nucleo familiare spetta solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa. In caso di settimana corta il sabato non lavorato è escluso dal pagamento degli assegni.

LA DOMANDA DI RICHIESTA

Al fine di ottenere il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare, l'avente diritto deve presentare domanda utilizzando i moduli appositamente predisposti dall'Inps. Il modulo, denominato ANF/dip., è reperibile in tutte le sedi Inps e sul sito dell'Inps, nella sezione moduli. La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore al proprio datore di lavoro nel momento in cui sorge il diritto all'assegno per il nucleo familiare nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, ovvero alla sede Inps in tutti gli altri casi (pensionati, disoccupati, operai agricoli, addetti ai servizi domestici e familiari ecc.).

N.B. Nel caso in cui nello stesso anno la competenza del pagamento dell'assegno passi dal datore di lavoro all'Inps (o viceversa) sarà necessario presentare una nuova domanda. Il richiedente deve presentare una nuova domanda anche in caso di variazione del nucleo familiare. In questo caso la variazione va comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi.

ASSEGNI EROGATI DIETRO AUTORIZZAZIONE

Generalmente gli assegni sono corrisposti anticipatamente dal datore di lavoro con la retribuzione conguagliando successivamente l'importo erogato con la contribuzione dovuta all'Inps.

N.B. Il diritto del datore di lavoro a richiedere all'Inps il rimborso dell'assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di 5 anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce.

In alcuni casi l'erogazione degli assegni familiari può essere effettuata dal datore di lavoro solo se il lavoratore ha ottenuto preventivamente l'autorizzazione dall'Inps. L'autorizzazione dell'Inps occorre in caso di richiesta per:

- Figli di genitori legalmente separati o divorziati o del coniuge già divorziato;
- Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori;
- Figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente;
- Fratelli, sorelle e nipoti;
- Familiari maggiorenni inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%;

- Familiari minorenni inabili per i quali non sia già documentata l'incapacità a svolgere compiti e le funzioni dell'età;
- Familiari residenti all'estero.

In tutti questi casi la domanda di richiesta va effettuata sul modello ANF42 disponibile, anch'esso, presso le sedi Inps e sul sito internet dell'Inps nella sezione moduli.

N.B. Il richiedente l'assegno per il nucleo familiare deve allegare alla domanda di richiesta gli eventuali documenti richiesti dalle specifiche situazioni. L'indicazione della composizione del nucleo familiare e del reddito familiare sono invece effettuate direttamente sul modulo di domanda.

In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, entrambi i coniugi sono destinatari del diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare. Di conseguenza, dovranno decidere, di comune accordo, quale dei due coniugi debba richiedere l'autorizzazione all'Inps per l'erogazione dello stesso. Nel caso in cui i contrasti tra i due coniugi impediscano di raggiungere un accordo comune, viene applicato il *criterio della convivenza* al fine di stabilire in capo a quale dei due coniugi affidatari ricomporre il nucleo familiare.

PERIODO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare da indicare nella domanda di richiesta, al fine di ottenere la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, e che permetterà al datore di lavoro, o all'Inps in caso di pagamento diretto, di individuare la *fascia di reddito* di riferimento, è quello formato dall'ammontare dei redditi complessivi percepiti

da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed è valido per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Esempio: Richiesta assegno nucleo familiare anno 2011

Domanda da presentare dal 01 luglio 2011 – Redditi da indicare: quelli percepiti nell'anno 2010 – validità della richiesta fino al 30.06.2012 salvo eventuali variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare.

Non è possibile corrispondere più di un assegno per lo stesso nucleo familiare. Di conseguenza se uno dei due coniugi presenta la domanda di richiesta per l'assegno per il nucleo familiare, l'altro coniuge non può presentare la richiesta a sua volta, e dovrà anzi dichiarare nella domanda di richiesta dell'avente diritto di non aver presentato nessuna domanda per trattamenti di famiglia. Inoltre, la nuova normativa, ha confermato la disciplina pregressa istituita con legge n. 114 del 16 aprile 1974 la quale prevedeva l'incompatibilità tra trattamenti di famiglia diversi, al fine di evitare duplicazioni delle prestazioni nei confronti del medesimo nucleo familiare.

CHI PAGA L'ASSEGNO

Nel caso di lavoratori dipendenti, l'assegno viene corrisposto dal datore di lavoro unitamente alla retribuzione mensile. Il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare l'importo anticipato per conto dell'Inps con i contributi che egli deve versare all'Istituto per i propri lavoratori subordinati, compilando l'apposito rigo del Modello DM10. Per alcune categorie particolari di lavoratori l'assegno viene, invece, pagato direttamente dall'Inps senza l'intermediazione del datore di lavoro.

Si tratta ad esempio di lavoratori agricoli dipendenti, disoccupati, colf, ecc. Anche nei confronti dei pensionati è l'inps direttamente a provvedere all'erogazione dell'assegno. Infine la Finanziaria del 2005 ha introdotto una rilevante novità: a far data dal 1° gennaio 2005, infatti, *l'assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto*. Per poter usufruire di questa possibilità, il richiedente deve presentare al datore di lavoro (o all'inps se il pagamento dell'assegno viene fatto direttamente dall'Inps) la domanda per il pagamento separato. In caso di presentazione della domanda al datore di lavoro la richiesta va effettuata utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell'assegno, ossia il ANF/DIP; in caso di presentazione della domanda all'Inps la stessa deve essere effettuata direttamente agli uffici dell'istituto. Naturalmente, affinché possa sorgere il diritto al pagamento disgiunto è necessario che si verifichino determinate condizioni, ossia il coniuge che lo richiede:

- non deve percepire a sua volta un assegno per il nucleo familiare;
- non deve essere lavoratore dipendente;
- non deve percepire una pensione o una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

N.B. Il diritto al pagamento disgiunto dell'assegno per il nucleo familiare può essere fatto valere anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro che riceve la domanda di richiesta per l'assegno per il nucleo familiare, deve procedere a determinare, sulla base dei dati indicati nella domanda stessa, il diritto alla percezione dell'assegno nonché la relativa entità in

base alle tabelle fornite di anno in anno dall'Inps. Il D.M. 11 maggio 1990 ha semplificato gli obblighi del datore di lavoro, che non è più tenuto a trasmettere il modulo di richiesta all'Inps ma dovrà comunque conservare tutta la documentazione presentata dal dipendente in caso di eventuali controlli da parte dell'Inps. La documentazione dovrà invece continuare ad essere inviata all'Inps da parte di datori di lavori di particolari categorie, quali, ad esempio:

- aziende boschive;
- organismi cooperativi

nei confronti di lavoratori per cui è previsto il pagamento diretto del trattamento di famiglia.

I LAVORATORI PARASUBORDINATI

La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti è stata estesa anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi ossia:

- collaboratori coordinati e continuativi o a progetto;
- venditori porta a porta;
- liberi professionisti;
- associati in partecipazione.

In questo caso l'assegno spetta quando la somma dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero da vendita porta a porta o ancora da libera professione, è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio. Se il reddito familiare è un "reddito misto", ossia, ad esempio, il richiedente è un lavoratore dipendente e il coniuge un lavoratore parasubordinato, il requisito del 70% si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito. Ovviamente il

requisito è soddisfatto anche se le due tipologie di reddito sono percepite solo dal lavoratore richiedente. In conclusione, il diritto all'assegno spetta indipendentemente dall'entità dei singoli redditi, dipendente o parasubordinato, che costituiscono il reddito complessivo. Questo significa che il 70% del reddito totale può derivare esclusivamente da lavoro dipendente, se i proventi da lavoro subordinato sono pari a zero.

N.B. L'assegno per il nucleo familiare viene concesso anche se il reddito familiare del richiedente, di qualsiasi natura esso sia, è uguale a zero o è addirittura negativo.

Per quanto concerne il pagamento dell'assegno, i lavoratori parasubordinati soggiacciono ad una disciplina particolare, in quanto questo viene effettuato direttamente dall'Inps per i mesi per i quali è stata versata la contribuzione. La domanda deve essere presentata direttamente presso la sede Inps in cui risiede il lavoratore a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati percepiti i compensi. Anche in questo caso la prescrizione è quinquennale.

Rag. Patrizia Macri

studiotributariomacri@gmail.com

25 Maggio 2011